

POLIZZA PER L'UFFICIO

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia MultiOffice**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia MultiOffice" è la soluzione assicurativa studiata per la copertura dei rischi relativi alla gestione di un ufficio o di uno studio professionale di proprietà o dato in locazione a terzi. Offre una gamma di garanzie, abbinabili a scelta del Contraente, per costruire una copertura personalizzata. **La garanzia "RC professionale" può essere sottoscritta soltanto da determinate tipologie di professionisti e presenta delle personalizzazioni a seconda della professione assicurata.**



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, una o più sezioni tra quelle di seguito indicate:

- ✓ **Incendio:** Prevede la copertura dei danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeni elettrici, e altro ancora. Puoi scegliere se assicurare il:
 - **Fabbricato:** quando i locali nei quali si svolge l'attività sono di tua proprietà;
 - **Rischio Locativo:** quando i locali sono presi in affitto;
 - **Contenuto dell'ufficio:** ad esempio mobili, attrezzature, arredamento, cancelleria, registri, stampati, tappeti, arazzi, oggetti d'arte, in quanto costituenti arredamento dell'ufficio/ studio professionale; il tutto anche se di proprietà di terzi.
- ✓ **Furto:** puoi assicurare il contenuto del tuo ufficio, anche se di proprietà di terzi, contro i danni derivanti da furto effettuato con rottura o scasso, con uso fraudolento di chiavi o perpetrato rimanendo clandestinamente all'interno dei locali.
Sono assicurati anche i guasti e gli atti vandalici compiuti dai ladri durante il furto consumato o tentato.
- ✓ **Elettronica:** prevede la possibilità di assicurarti contro i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ **Assistenza:** fornisce assistenza ai locali (servizi di assistenza che prevedono l'invio di tecnici specializzati come fabbro, idraulico, elettricista, serrandista, vetraio); assistenza alla persona (ad esempio, rientro anticipato da un viaggio) nonché assistenza per dati informatici (es. supporto telefonico per il recupero dati informatici).

La garanzia, non vendibile singolarmente o in abbinamento alla sola Tutela Legale, è erogata tramite Europ Assistance Italia S.p.A.



Che cosa non è assicurato?

- * Non sono assicurate attività di tipo commerciale né di tipo artigianale.
- * **Incendio:** le garanzie non sono valide per immobili adibiti per meno di 2/3 a civili abitazioni, uffici, studi professionali; gli immobili al cui interno vi siano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club.
- * **Furto:** non è assicurata la sottrazione di beni avvenuta senza effrazione dei locali o dei congegni di chiusura nonché in caso di mancata custodia dei locali per più di 45 giorni consecutivi.
- * **Elettronica:** non sono assicurate apparecchiature elettroniche (fisse o a impiego mobile) non strettamente strumentali all'esercizio dell'attività, vale a dire ad uso personale.
- * **Assistenza:** non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Incendio:** sono previsti dei limiti di indennizzo in valore assoluto o in percentuale alla somma assicurata. La polizza inoltre non copre i danni causati da dolo nonché da eventi catastrofali (quali ad esempio, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, alluvioni e inondazioni).
- ! **Furto:** sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato o in percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni indiretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato.
- ! **Elettronica:** sono esclusi i danni da deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o occorsi in conseguenza di inosservanza di prescrizioni d'uso nonché i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, grandine, bufere, valanghe, frane, alluvioni e inondazioni).
- ! **Assistenza:** le prestazioni non sono dovute per danni provocati o dipendenti da, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, dolo dell'Assicurato, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari. Ciascuna prestazione non è fornita per più di 3 volte per anno assicurativo.



Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità civile

- **Responsabilità civile verso terzi dell'attività (R.C.T.):** la garanzia ti tutela dalle conseguenze economiche che possono derivare per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti relativi all'esercizio dell'ufficio e/o studio professionale (compresa la proprietà e/o conduzione dei locali).
- **RC verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** l'assicurazione ti tiene indenne dalle conseguenze economiche che possono derivare a seguito di infortunio sofferto dai tuoi dipendenti, per i quali ti fossi ritenuto civilmente responsabile

✓ RC Professionale, questa garanzia è offerta per determinate tipologie di professionisti e tutela contro le richieste di risarcimento fatte da terzi (notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione indicato in polizza) originate da un atto illecito, relativo all'attività professionale assicurata, commesso da te o da un collaboratore di cui tu debba rispondere.

✓ Infortuni, (acquistabile soltanto in abbinamento alla garanzia di RC Professionale). Questa garanzia copre tutti gli ambiti della tua vita, sia durante l'attività lavorativa che durante il tempo libero. La sezione comprende le seguenti garanzie obbligatorie: morte, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, rimborso spese da infortunio subito da te o dai tuoi collaboratori, purché non soggetti ad obbligo INAIL.

✓ Tutela legale: assicura, nei limiti del pacchetto acquistato, le spese legali sostenute per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Questa garanzia è erogata da ARAG.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Personalizzazioni del rischio:

Estensioni di garanzia: per ogni singola Sezione (ad eccezione delle sezioni "Assistenza" ed "Elettronica") puoi scegliere tra una o più coperture aggiuntive, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa in base alle tue esigenze, a fronte di un aumento del premio da te pagato.

Puoi scegliere di assicurarti, ad esempio:

- contro i danni d'acque e le spese per ricerca guasti nell'ambito della sezione Incendio;
- contro il furto con destrezza nella sezione Furto;
- la Responsabilità Civile relativamente a tutte le ubicazioni in cui viene svolta l'attività assicurata;
- l'opposizione alle sanzioni amministrative, nella sezione Tutela legale

Limitazioni di garanzia: per le sezioni "Incendio ed altri danni ai beni", "Elettronica" e "Responsabilità civile professionale" puoi ottenere uno sconto sul premio da pagare, scegliendo di limitare la garanzia assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

* Responsabilità civile:

- Ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine dell'Assicurato con lui convivente;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi o meno;
 - tutti coloro che subiscono un danno durante lo svolgimento dell'attività a cui si riferisce l'assicurazione.

È esclusa, inoltre, ogni responsabilità inerente l'attività professionale.

Nell'ambito della sola R.C.O., la garanzia non è operante qualora:

- l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- il rapporto o la prestazione di lavoro non sia svolto nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

* RC professionale: non opera per le richieste di risarcimento connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima della data di decorrenza del contratto, che conoscevi o delle quali potevi avere ragionevolmente conoscenza; non opera se non sei iscritto all'albo professionale o non autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare le attività previste in polizza o la cui autorizzazione sia stata negata, sospesa o revocata.

* Infortuni: la garanzia non opera se, quando l'assicurazione ha inizio/durante il periodo di copertura hai un'età superiore a 80 anni nonché per le conseguenze di malattie o di eventi non qualificabili come fortuiti.

* Tutela Legale: non copre le spese legali per le vertenze tra te e la Compagnia.



Ci sono limiti di copertura?

! Responsabilità civile:

Responsabilità civile verso terzi dell'attività (R.C.T.): sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose nonché i danni derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende altresì i danni derivanti: derivanti da mobbing, stalking, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti.

! RC Professionale: le garanzie non operano per attività diverse da quelle indicate in polizza nonché per richieste di risarcimento che riguardino danni da inquinamento o da amianto oppure che derivino da insolvenza o fallimento dell'Assicurato.

! Infortuni: sono esclusi gli infortuni derivanti da: stato di ubriachezza e/o uso di sostanze psicoattive (stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci), dalla pratica di sport professionistici e di sport pericolosi (anche se occasionale), uso di veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, uso di aeromobili (anche come passeggero) nonché uso di mezzi di locomozione subacquea.

! Tutela legale: sono escluse le spese per vertenze concernenti il diritto di brevetto e simili, il diritto di famiglia e delle successioni-donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale, per la locazione o la compravendita di immobili.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto gli uffici ubicati nel territorio della Repubblica Italiana
- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio Europeo; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
- ✓ L'assicurazione R.C. Professionale vale per richieste di risarcimento relative ad atti illeciti posti in essere nei territori dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera nonché per procedimenti giudiziari stabiliti innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana o per decisioni rese da Autorità Giudiziarie straniere riconosciute in Italia.
- ✓ L'assicurazione infortuni vale nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione Tutela legale prevede alcune limitazioni territoriali in funzione della tipologia di caso assicurativo.
- ✓ L'assicurazione Assistenza vale per il territorio italiano ad eccezione della prestazione "Rientro anticipato" che vale nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione Infortuni vale per il mondo intero con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà fatta in Italia.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
 - comunicare preventivamente, se per lo stesso rischio, hai già in corso altre polizze assicurative;
 - comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
- Dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento del rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa nonché il rifiuto al pagamento dell'indennizzo.**

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene **all'atto della conclusione del contratto**. È possibile chiedere il frazionamento mensile oppure semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente, del 6% e 3%. I pagamenti successivi al primo seguiranno la periodicità di pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- sistemi di pagamento elettronico;
- tramite addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit - S.D.D.) nel solo caso di frazionamento del premio in rate mensili. Per i dettagli si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP Aggiuntivo Danni.

Il premio corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza - se il premio è stato pagato - e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se il premio o le rate successive alla prima non sono state pagate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra indicate.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.